Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 24 maggio 1949

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1949, n. **236**.

Regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1949, n. 236.

Regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

Visto l'art. 87 della Costituzione,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per i concorsi nazionali per titoli a posti dei ruoli speciali transitori negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni.

Per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dei regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, 22 gennaio 1925, n. 58, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Art. 2.

Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale possono essere ammessi gli insegnanti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei predetti istituti e scuole;

b) dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, in istituti o scuole secondarie governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio scolastico dal 1943-44 al 1947-48, salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

c) dimostrino di aver impartito l'insegnamento, in ciascuno dei tre anni di cui alla precedente lettera *b*) per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Per l'ammissione ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica è necessario il possesso del titolo richiesto per l'insegnamento in tale tipo d'istituti e scuole e l'aver insegnato nelle scuole medesime negli anni indicati alla lettera *b*), per il numero di ore settimanali e per i periodi, in ciascun anno, di cui alla lettera *c*).

Art. 3.

Le classi dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, le cattedre a cui tali concorsi dànno accesso e i titoli necessari per l'ammissione sono quelli indicati nelle tabelle approvate, per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e, per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Per i conservatori di musica i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

Per le accademie di belle arti, i licei artistici e gli istituti e le scuole d'arte i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969 e 29 giugno 1924, n. 1239.

I titoli di studio per l'ammissione, ove occorrano, ai concorsi di cui al secondo e terzo comma, sono quelli previsti dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, e successive modificazioni.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di ruolo speciale transitorio che potranno essere istituiti, alle condizioni nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per i sotto indicati insegnamenti, sono validi i titoli per ciascun insegnamento appresso specificati:

a) per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento annesse ai licei scientifici e agli istituti magistrali, valgono i titoli di categoria *a*) e di categoria *b*) indicati dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le classi di concorso I — ordine medio (italiano, latino, storia e geografia) e I — ordine superiore classico (italiano, latino, greco, storia e geografia);

b) per l'insegnamento delle materie letterarie nella prima classe degli istituti tecnici valgono, oltre ai titoli indicati nella precedente lettera, anche quelli di cate-

goria *a*) e di categoria *b*) richiesti dalla tabella *A* — classe I (cultura generale nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili) e dalla tabella *M* — classe I (italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna), approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

c) per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti magistrali, nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici, nella prima classe degli istituti tecnici agrari e per geometri, nella scuola media, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, sono validi i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati nelle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;

d) per l'insegnamento dell'economia domestica nella scuola media sono validi i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati nella tabella *L* — classe III (economia domestica, esercitazioni e igiene nella scuola professionale femminile), dalla tabella *M* — classe IV (economia domestica e igiene nella scuola di magistero professionale per la donna) approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e dalla tabella *B* — classe III (contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale) approvata con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

e) per l'insegnamento della stenografia, della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e d'avviamento professionale, valgono i titoli di abilitazione conseguiti in base alle speciali norme che regolano i relativi esami di Stato e i titoli di studio validi per l'ammissione a tali esami.

I titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o due soltanto dei tre sistemi prescritti sono valutati come abilitazioni parziali;

f) per l'insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, industriale, commerciale e marinaro nelle scuole di avviamento professionale valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati dalla tabella *B* — classi IV, V, VI e VII (direzione con insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale) approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

g) per l'insegnamento della matematica nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso II ordine medio (matematica negli istituti medi inferiori);

h) per l'insegnamento del disegno nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale sono validi i titoli di categoria *a*) e *b*) richiesti, per la classe XI ordine superiore classico (disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali) e per la classe X - tabella *A* ordine superiore tecnico (disegno negli istituti tecnici per geometri), dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

i) per l'insegnamento della pedagogia nella scuola di magistero professionale per la donna valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso V ordine superiore classico (filosofia e pedagogia negli istituti magistrali);

l) per l'insegnamento della prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) richiesti dalle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;

m) per l'insegnamento del canto corale nella scuola di avviamento professionale valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso XII ordine superiore classico (musica e canto nell'istituto magistrale);

n) per l'insegnamento della matematica e fisica nell'istituto tecnico agrario valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati nella tabella *A* classe VII (matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale e per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

o) per l'insegnamento del disegno nella prima classe dell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati dalla tabella *A* classe X (disegno negli istituti tecnici per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

p) per l'insegnamento delle scienze naturali, della geografia generale ed economica nell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria *a*) e *b*) indicati dalla tabella *G* classe I (scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, numero 229;

q) per l'insegnamento dell'educazione fisica valgono i diplomi rilasciati dai cessati Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli, dalla ex scuola di educazione fisica annessa all'Università di Bologna, purchè quest'ultimo titolo sia stato convalidato dall'esame integrativo sostenuto, nell'anno 1929, presso l'ex Accademia di educazione fisica di Roma, dalle cessate Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto, nonchè i diplomi rilasciati dalla cessata Accademia di scherma di Roma, ai quali è attribuito valore di abilitazione agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

E' altresì titolo valido la frequenza di corsi speciali che, pur non comportando il conseguimento di uno dei predetti diplomi, costituirono titolo sufficiente per l'immissione nei ruoli di gruppo *A* della cessata gil.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare le Commissioni giudicatrici, ai sensi del successivo art 10, prima che siano indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, allo scopo di predisporre, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori preparatori per la formazione delle graduatorie.

Art. 5.

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui al presente decreto si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del bando, il limite di età stabilito dalle norme in vigore per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.

Art. 6.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non può essere minore di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di regolare condotta civile e morale. La condotta civile e militare dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione dal concorso può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale l'istante chiede l'ammissione al concorso, secondo le tabelle di cui all'art. 3 del presente decreto;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera *h*), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma del successivo art. 8;

l) stato di famiglia per i coniugati con prole o senza prole e per i vedovi con prole;

m) certificato o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, lettere *b*) e *c*);

n) tutti i titoli e pubblicazioni che l'istante ritiene opportuno produrre nel proprio interesse;

o) la scheda di cui al successivo art. 9.

I professori di ruolo devono presentare uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi su loro richiesta dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendano. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

I documenti specificati con le lettere da *a*) ad *l*) devono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza ministeriale, che potrà essere emanata per l'attuazione dell'art. 4, o a quella del bando di concorso.

I certificati rilasciati da autorità scolastiche che non siano i provveditori agli studi, i direttori dei conservatori di musica o i presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, devono essere legalizzati.

Sono escluse da ogni valutazione le opere manoscritte o dattilografate.

Art. 8.

Sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7 gli istanti che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza per l'attuazione dell'art. 4, o a quella di pubblicazione del bando di concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria o artistica. I professori di ruolo sono altresì dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *c*) ed *m*).

I professori non di ruolo, in luogo dei documenti indicati nel primo comma del presente articolo, devono presentare un certificato, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risulti la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui si riferiscono i predetti documenti.

Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di abilitazione e ai concorsi per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947 e successivi, sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera *h*) del precedente art. 7, ma devono indicare esattamente e sotto la propria responsabilità l'esame di abilitazione o il concorso per il quale hanno prodotto il titolo originale o la copia autentica di esso.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare altrettante domande, a ognuna delle quali deve essere allegata una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Una sola domanda deve essere documentata in modo completo. nelle altre domande deve essere indicata quella a cui è allegata la documentazione.

Art. 10.

Il numero dei componenti le commissioni giudicatrici è quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947 n. 373.

I commissari possono essere scelti fra i professori ufficiali o liberi docenti delle università e degli istituti superiori, prescindendo dagli appositi elenchi compilati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, o anche soltanto fra i presidi, i direttori e i professori ordinari degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria. Di ognuna delle commissioni può essere chiamato a far parte un funzionario di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto si riferisce agli istituti d'istruzione artistica, le commissioni sono costituite di tre membri da scegliersi fra i direttori e i professori ordinari degli istituti stessi.

Art. 11

Nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto sono fissati i criteri di valutazione in base ai quali le commissioni giudicatrici compilano le graduatorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Qualunque servizio scolastico, per il quale non siano prodotte dai candidati le qualifiche di merito, non è valutabile se i relativi certificati non rechino la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato prestato « senza demerito »

Art. 12.

Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra.

A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

Le graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono compilate dai capi degli istituti e delle scuole dopo la notificazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del numero dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti, nei modi indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, per il personale insegnante tecnico-pratico.

Negli istituti e nelle scuole in cui il personale anzidetto, munito dei titoli e dei requisiti necessari per la inscrizione nei ruoli speciali transitori non superi il numero dei posti di ruolo speciale transitorio, i capi d'istituto, compilata la graduatoria del personale dipendente, gradueranno coloro che avranno fatta la richiesta di cui al terzo comma del citato art. 9 e li inseriranno nella graduatoria del personale dipendente, in base al punteggio ad essi spettante ed in numero corrispondente a quello dei posti risultanti in eccedenza rispetto al personale dipendente.

Valgono, per la compilazione delle predette graduatorie, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati, per l'assunzione degli istruttori pratici, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e, per l'assunzione del personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Si osservano, altresì, in quanto applicabili, i criteri di valutazione stabiliti con la tabella *A* annessa al presente decreto. I servizi scolastici sono valutabili, agli effetti previsti dal presente articolo, in quanto abbiano attinenza con le mansioni proprie del personale tecnico e degli istruttori pratici.

Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, per i quali si osservano i criteri di valutazione di cui al n. III dell'annessa tabella *B*.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno precisati i documenti da presentare per la inclusione nelle graduatorie di cui al precedente articolo, le modalità e il termine per tale presentazione. Il termine non può essere, in ogni caso, minore di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con lo stesso decreto saranno indicati i titoli di studio e di preparazione professionale necessari e sufficienti per l'inscrizione nel ruolo speciale transitorio degli istruttori e delle istruttrici pratiche delle scuole e dei corsi di avviamento professionale, per i quali non è prevista la formazione delle graduatorie di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Art. 15.

Le graduatorie formate a seguito dei concorsi previsti dal presente decreto non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, *foglio n.* 65. — FRASCA

TABELLA *A*

Valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei professori delle scuole secondarie.

1. — *Idoneità e abilitazione all'insegnamento al quale si riferisce il concorso.*

All'idoneità vengono attribuiti 100 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni voto oltre i 70.

All'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, vengono attribuiti 50 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni voto oltre i 60.

Ai punteggi spettanti per i titoli di cui sopra è aggiunto un coefficiente fisso di 10 punti, quando l'idoneità o l'abilitazione sia stata conseguita specificamente per la cattedra cui il candidato concorre.

Alla laurea o diploma abilitante sono attribuiti 50 punti, più punti 0,50 per ogni voto superiore a 66 fino a 90, punti 0,75 per ogni voto da 91 a 100, punti 1 per ogni voto oltre i 100 e punti 4 per la lode. Le lauree diversamente classificate debbono essere riportate a 110.

	Punti
2. — *Servizio scolastico.*	
a) Per ogni anno di servizio prestato dopo il conseguimento della laurea, del diploma o di altro titolo sufficiente per l'ammissione al concorso, per non meno di sette mesi e di sei ore settimanali, in scuole secondarie governative, pareggiate o legalmente riconosciute:	
per i primi 4 anni per anno	7
dal 5° al 10° anno per anno	5,5
dall'11° al 25° anno per anno	4
b) Per ogni anno di servizio prestato come sopra, per almeno cinque mesi in ogni anno: del punteggio come sopra attribuito	3/4
c) Per ogni qualifica di « ottimo » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate, negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48	3
d) Per ogni qualifica di « valente » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate, negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48	2
e) Per ogni qualifica di « buono » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate, negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48 (1)	1
f) Servizio prestato nella scuola popolare per l'intera durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per gli insegnamenti per i quali sia richiesto il titolo di insegnante di scuola secondaria	4
g) Per l'insegnamento in corsi d'istruzione secondaria o professionale per partigiani, ex internati, perseguitati politici, emigranti, lavoratori, ecc., autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dai Provveditorati agli studi o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nonchè per l'insegnamento in scuole secondarie per periodi inferiori a quelli previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) o per orario settimanale inferiore alle 6 ore (2)	fino a 8
h) Per ogni anno di incarico universitario per insegnamento affine a quello cui si riferisce il concorso	da 8 a 12
i) Per ogni anno di servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università, per insegnamento affine a quello cui si riferisce il concorso (3)	da 6 a 10
3. — *Titoli di studio e di cultura.*	
a) Titolo di laurea o diploma richiesto per l'insegnamento dalle tabelle di concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti già valutati ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione (4):	
per ogni voto superiore ai 66 fino a 100	0,75
per ogni voto oltre i 100	1
per la lode	4
b) Laurea o diploma specifico (5)	10
c) Idoneità o abilitazioni per esami, parziali rispetto agli insegnamenti cui si riferisce il concorso	da 6 a 30
d) Titoli di esercizio professionale attinenti allo insegnamento di materie professionali nelle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica (6)	fino a 12
e) Altri titoli di studio e di cultura	» » 10
f) Pubblicazioni . . .	» » 20
4. — *Valutazioni speciali.*	
(*Fino a un massimo di 40 punti*).	
Servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:	
per ogni anno	4
per frazione di anno	2
punteggio supplementare per ogni anno di ritardo nel conseguimento della laurea o del diploma, dovuto a servizio in reparti combattenti o partigiani, limitatamente al periodo 1940-1945 o fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione	4
Croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero quando trattisi di distinzioni avute per una stessa guerra)	2
Croce di guerra al valore militare	6
Avanzamento per meriti di guerra	6
Medaglie di bronzo al valore militare	10

	Punti
Medaglie d'argento al valore militare	18
Promozione per merito di guerra	18
Medaglie d'oro al valore militare	30
Ferite in combattimento - ciascuna	3
Servizio d'infermiera presso Enti delle Forze Armate partecipanti alle operazioni di guerra:	
per ogni anno	2
per frazione di anno	1
Perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373	20
Vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra; profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 a del decreto Ministeriale 10 giugno 1948	20

5. — *Detrazioni.*

Per ciascuna qualifica di « insufficiente » riportata negli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48	25
Per punizioni disciplinari	da 5 a 20
Per pubblicazioni negative	da 5 a 30
Per altri demeriti	fino a 15

---

(1) La valutazione del servizio scolastico e della qualifica è attribuita, secondo le indicazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*), a coloro che in ciascun anno abbiano prestato servizio per uno stesso insegnamento e per i periodi di tempo ivi determinati. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento in un intero corso comporti meno di sei ore settimanali. La scuola secondaria di avviamento professionale e la scuola tecnica si considerano, a tal fine, come unico organismo scolastico.

E' valutato per intero, sempre in rapporto alla durata in ciascun anno scolastico, l'insegnamento prestato in scuola dello stesso grado o di grado superiore rispetto alla scuola cui appartiene la cattedra a concorso, quando si tratti dello stesso o di insegnamento affine; è valutato per la metà in ogni altro caso. In quest'ultima misura è valutato ogni anno di servizio di istitutore di ruolo e di istitutore assistente nei Convitti nazionali prestato dopo il conseguimento della laurea, e per un quarto dell'intero ogni anno di servizio prestato nelle scuole elementari ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034. Il servizio nei Convitti e nelle scuole elementari non è cumulabile per uno stesso anno con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*); la sua valutazione, insieme con quella del servizio nelle scuole secondarie, non può superare nel complesso i limiti previsti dal terzo comma della presente nota. L'insegnamento nelle classi di collegamento e nella prima classe degli istituti tecnici è considerato, agli effetti della valutazione di cui alla presente tabella, di primo grado.

Il servizio è valutato per un massimo di dieci anni. Non sono valutati servizi prestati anteriormente al 1932-33.

Ai candidati a posti di ruolo speciale transitorio per posti per i quali in nessun tipo di scuole esista identica cattedra di ruolo ordinario il servizio, se prestato per l'insegnamento stesso, è valutato fino a 25 anni, ma non anteriormente all'anno scolastico 1922-23.

Nei confronti dei candidati appartenenti ai ruoli dei professori delle scuole secondarie gli ultimi dieci anni di servizio di ruolo nelle scuole stesse sono valutati senza la riduzioni di cui sopra. Il servizio di ruolo precedente gli ultimi 10 anni e per un massimo di un altro quinquennio è valutato punti 2 per anno.

Alla stessa stregua del servizio nelle scuole secondarie è valutato il servizio militare prestato, dopo il conseguimento della laurea o del diploma prescritto per l'ammissione al concorso, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46.

Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47 se il periodo da computare sia almeno di cinque mesi. La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra. Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi, hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente. Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dall'insegnamento per motivi politici o di razza si considerano come servizio scolastico prestato nella cattedra alla quale si riferisce il concorso. In nessuno dei casi di cui al presente comma, tenuto conto anche di eventuali servizi scolastici precedenti, possono essere superati i limiti di tempo indicati nel terzo comma.

(2) Il punteggio per i servizi di cui alla lettera *g*) è complessivo, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il numero dei corsi tenuti. La valutazione, fino al massimo previsto, terrà conto della durata e della natura dei servizi stessi.

(3) I servizi di cui alle lettere *h*) e *i*) non sono cumulabili, in uno stesso anno, fra di loro nè con gli altri servizi. La loro valutazione non può superare il massimo di cinque anni. Nella valutazione complessiva di questi con gli altri servizi si applicano i limiti di cui al terzo comma della nota n. 1.

(4) Le lauree e i diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 110.

(5) Ai candidati idonei o abilitati non va attribuito il coefficiente di cui alla lettera *b*).

(6) Tali titoli sono valutati solo nei concorsi a cattedre di materie professionali nelle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

I. - Valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti dei conservatori di musica.

MATERIE ARTISTICHE

1° — TITOLI DI STUDIO.

A) Titoli di studio relativi all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Saranno valutati a tal fine solo i titoli indicati nel seguente prospetto a fianco di ciascuna materia. Qualora per una materia siano indicati più titoli di studio, sarà valutato, fra i titoli eventualmente esibiti al candidato, solo quello avente maggiore punteggio.

Gli altri titoli di studio saranno valutati nei modi indicati nella seguente lettera *B*).

I titoli musicali valutabili sono soltanto quelli rilasciati dai Conservatori di musica governativi e dagli istituti musicali pareggiati, nonchè quelli rilasciati dall'Accademia di Santa Cecilia in Roma fino all'anno scolastico 1933-34.

Materia		Titolo
Composizione Contrappunto, fuga e composizione Armonia, contrappunto, fuga e composizione Fuga e composizione Armonia, contrappunto e fuga Armonia e contrappunto		Diploma di composizione.
Direzione d'orchestra	—	Diploma di direzione d'orchestra oppure di composizione.
Musica corale	—	Diploma di musica corale oppure di composizione polifonica vocale oppure di composizione.
Organo e composizione organistica	—	Diploma d'organo.
Canto (ramo cantanti e ramo didattico)	—	Diploma di canto e titoli comprovanti un'attività nel campo specifico.
Musica d'insieme per strumenti ad arco	—	Diploma di uno strumento ad arco e titoli comprovanti un'attività artistica nel campo specifico.

Musica d'insieme per strumento a fiato	— Diploma di uno strumento a fiato e titoli comprovanti un'attività artistica nel campo specifico.
Storia della musica e bibliotecario Storia della musica Storia ed estetica musicale Bibliotecari	Diploma di istituto medio di II grado e diploma di composizione oppure di musica corale oppure di composizione polifonica vocale oppure di organo oppure di pianoforte.
Pianoforte Pianoforte complementare	Diploma di pianoforte.
Composizione e strumentazione per banda	— Diploma di strumentazione per banda.
Musica da camera	— Diploma di uno strumento a tastiera o ad arco e titoli comprovanti un'attività artistica nel campo specifico.
Lettura della partitura	— Diploma di composizione e diploma di pianoforte.
Arpa	— Diploma di arpa.
Violino	— Diploma di violino.
Viola con l'obbligo del violino	— Diploma di viola e diploma di violino.
Viola Viola e viola complementare	Diploma di viola.
Violoncello	— Diploma di violoncello.
Arte scenica	— Titoli comprovanti un'attività nel campo specifico.
Letteratura poetica e drammatica Arte scenica e letteratura poetica e drammatica	Laurea in lettere.
Contrabbasso	— Diploma di contrabbasso.
Flauto	— Diploma di flauto.
Oboe	— Diploma di oboe.
Clarinetto	— Diploma di clarinetto.
Fagotto	— Diploma di fagotto.
Corno	— Diploma di corno.
Tromba e trombone	— Diploma di tromba oppure diploma di trombone.
Teoria, solfeggio e dettato musicale	— Diploma di composizione, oppure diploma di musica corale, oppure diploma di organo. Altri diplomi di musica, purchè integrati da pubblicazioni specifiche.
Armonia e contrappunto complementare Armonia complementare (cultura musicale generale)	Diploma di composizione.
Esercitazioni corali	— Diploma di musica corale, oppure diploma di composizione, oppure diploma d'organo.
Esercitazioni orchestrali	— Diploma di direzione di orchestra, oppure diploma di composizione.
Incarichi vari	— Per tali incarichi la Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli degli aspiranti, determinerà il titolo di studio specifico per lo insegnamento.

Ai diplomi vengono assegnati punti 6 per il 6, punti 8 per il 7, punti 10 per l'8, punti 13 per il 9, punti 15 per il 10, punti 16 per il 10 e lode.

Le lauree e i diplomi portanti una votazione non a decimi debbono essere riportati a decimi.

Per l'insegnamento dell'arte scenica, mancando l'indicazione del titolo inerente alla materia, la Commissione, per la valutazione dei titoli comprovanti una attività nel campo specifico, ha a sua disposizione punti 16.

B) Titoli di studio in discipline musicali diverse da quelle relative all'insegnamento a cui si riferisce il concorso.

	Punti
Diploma di composizione	4
Diploma di pianoforte oppure di organo . . .	3
Altri diplomi, purchè si riferiscano allo stesso gruppo di materie d'insegnamento (strumenti a tastiera, strumenti ad arco, strumenti a fiato di ottone o strumenti a fiato di legno) o a materie affini tra loro (per esempio direzione d'orchestra, composizione polifonica vocale o musica corale per gli insegnamenti per i quali è richiesto il diploma di composizione, canto [ramo didattico] per l'incarico di esercitazioni corali, ecc.)	fino a 2
C) Diplomi in discipline musicali non presi precedentemente in considerazione, lauree od altri diplomi in discipline non musicali	fino a 1

2° — TITOLI DIDATTICI.

Inclusione in terna conseguita in concorso governativo per l'insegnamento cui si riferisce il concorso	25
Idoneità conseguita in concorso governativo per l'insegnamento cui si riferisce il concorso . .	20
Inclusione in terna conseguita in concorso per la stessa cattedra negli istituti pareggiati . . .	16
Inclusione in terna o idoneità conseguita in concorsi governativi a cattedre d'insegnamento di materie musicali affini a quella cui si riferisce il concorso	12

Servizio scolastico:

Per ciascun anno scolastico non può essere presa in considerazione che un'unica attività didattica per ogni singola graduatoria.

a) Servizio prestato in Istituti musicali governativi e servizio di ruolo presso gli Istituti musicali pareggiati. Ai fini della validità dell'anno di servizio l'insegnamento deve essere stato prestato ininterrottamente per almeno cinque mesi in una stessa scuola:

per ogni anno di servizio per l'insegnamento della materia cui si riferisce il concorso . . .	4
per ogni qualifica di « ottimo » per l'insegnamento cui si riferisce il concorso e relativa agli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48	3
per ogni qualifica di « distinto » per l'insegnamento cui si riferisce il concorso e relativa agli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48	2
per ogni qualifica di « buono » per l'insegnamento cui si riferisce il concorso e relativa agli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48	1

per gli anni di servizio nell'insegnamento di materie diverse da quella cui si riferisce il concorso le valutazioni di cui sopra saranno ridotte ad 1/3.

b) Per la valutazione di lodevole attività didattica in materie musicali attinenti all'insegnamento cui si riferisce il concorso svolta presso Istituti governativi di altro ordine, privatamente, o presso Istituti musicali stranieri, o, per incarico, presso gli Istituti musicali pareggiati, ciascun Commissario ha a disposizione	5

3° — TITOLI ARTISTICI, ATTIVITÀ CULTURALI, PUBBLICAZIONI, ECC.

Nella valutazione dei titoli di cui al presente numero si dovrà tener conto in modo precipuo dell'attinenza di essi alla materia d'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per la valutazione dei titoli relativi a questo gruppo ciascun commissario ha a disposizione	15

4° — VALUTAZIONI SPECIALI.

Servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:

per ogni anno	0,50
per frazioni di anno	0,30

	Punti
	—
Croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero, quando trattisi di distinzioni avute per una stessa guerra)	0,50
Croce di guerra al valore militare	1,50
Avanzamento per meriti di guerra	1,50
Medaglie di bronzo al valore militare	2,50
Medaglie d'argento al valore militare	4,50
Promozione per merito di guerra	4,50
Medaglie d'oro al valor militare	7,50
Ferite in combattimento	1
Servizio di infermiera presso enti delle FF AA. partecipanti alle operazioni di guerra:	
per ogni anno	0,50
per frazione di anno	0,30
Perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373	4,50
Vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra; profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto Ministeriale 10 giugno 1940	4
DETRAZIONI.	
Per qualifiche di insufficienza riportate negli anni scolastici 1945-46, 1946-47 e 1947-48, per punizioni disciplinari o per ogni altra causa di demerito che non comporti l'esclusione dal concorso	fino a 15

MATERIE LETTERARIE

Per la compilazione della graduatoria relativa all'insegnamento delle materie letterarie, le commissioni si atterranno alla tabella di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei professori delle scuole secondarie.

II. Valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle Accademie di belle arti, Licei artistici e Istituti e Scuole d'arte.

MATERIE ARTISTICHE

1° TITOLI DI STUDIO.

A) *Titoli di studio relativi all'insegnamento cui si riferisce il concorso.*

Per la licenza dell'Accademia di belle arti (se relativa alla materia cui si riferisce il concorso o a materia strettamente affine) il punteggio dovrà essere così suddiviso:

punti 10 se la licenza è conseguita con la media del 6;
» 11 se con la media del 7;
» 12 » » dell'8;
» 14 » » del 9;
» 16 » » del 10.

Agli effetti del precedente computo, le medie delle licenze delle Accademie dovranno essere ridotte a decimi.

Per la laurea in architettura (solo per l'insegnamento del gruppo architettonico), il punteggio sarà, invece, così suddiviso:

punti 10 per le lauree conseguite con la media del 66;
» 11 per la media del 70;
» 12 » » dell'80;
» 13 » » del 90;
» 14 » » del 100;
» 15 » » del 110;
» 16 » » di 110 e lode.

B) *Titoli di studio di ordine artistico e generale*:

All'abilitazione all'insegnamento del disegno negli Istituti d'istruzione media saranno attribuiti punti 8.

Uguale punteggio sarà attribuito al diploma del corso di magistero rilasciato dagli Istituti d'arte.

Per il diploma di maturità artistica il punteggio sarà così suddiviso:

punti 5 per i diplomi conseguiti con la media del 6;
» 5,50 se conseguiti con la media del 7;
» 6 se conseguiti con la media dell'8;
» 6,50 se conseguiti con la media del 9;
» 7 se conseguiti con la media del 10.

La stessa proporzione sarà rispettata per il punteggio relativo alla licenza dei corsi superiori degli Istituti d'arte.

I diplomi di maturità artistica e le licenze di Isituto di arte non si cumulano con la licenza di Accademia o con la laurea in architettura.

C) *Titoli di studio non relativi all'insegnamento cui si riferisce il concorso*:

Per le lauree, diplomi e titoli di studio diversi, sono attribuiti fino a punti 2.

2° TITOLI DIDATTICI.

Inclusione in terna conseguita in concorsi governativi a cattedre d'insegnamento in Istituti di istruzione artistica, per la stessa materia — o materia affine — cui si riferisce il concorso:

punti 25 per le Accademie;
» 20 per i Licei artistici o per gli Istituti d'arte;
» 15 per le Scuole d'arte.

Idoneità ottenuta in concorsi governativi per Istituti di istruzione artistica:

punti 20 se per le Accademie;
» 15 se per i Licei artistici o Istituti d'arte;
» 10 se per le Scuole d'arte.

Il punteggio di cui sopra sarà ridotto ad un terzo qualora l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisca a materie di insegnamento estranee e non strettamente affini all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Servizio scolastico:

Per ciascun anno scolastico non può essere presa in considerazione che un'unica attività didattica per ogni singola graduatoria.

a) Servizio prestato in Istituti artistici governativi o servizio di ruolo presso gli Istituti artistici pareggiati o parificati.

Ai fini della validità dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere stato prestato ininterrottamente per almeno cinque mesi in una stessa scuola.

	Punti
	—
Per ogni anno di servizio prestato per l'insegnamento della stessa materia o per materia strettamente affine all'insegnamento cui si riferisce il concorso, in Accademie di belle arti	4
Per ogni anno di servizio prestato per l'insegnamento della stessa materia o materia strettamente affine all'insegnamento cui si riferisce il concorso, in Licei artistici o Istituti d'arte	3,50
Per ogni anno di servizio prestato per l'insegnamento della stessa materia o per materia strettamente affine in Scuole d'arte	2
b) Per ogni qualifica di « ottimo » relativa agli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48 e per l'insegnamento cui si riferisce il concorso:	
per le Accademie di belle arti	3
per i Licei artistici e Istituti d'arte	2,50
per le Scuole d'arte	2
c) Per ogni qualifica di « valente » o « distinto » relativa agli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per l'insegnamento cui si riferisce il concorso:	
per le Accademie di belle arti	2,50
per i Licei artistici o Istituti d'arte	2
per le Scuole d'arte	1,50
d) Per ogni qualifica di « buono » relativa agli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per l'insegnamento cui si riferisce il concorso:	
per le Accademie di belle arti	2
per i Licei artistici e Istituti d'arte	1,50
per le Scuole d'arte	1
Per la valutazione di lodevole attività didattica svolta presso istituti governativi di altro ordine o presso istituti artistici stranieri o, come incarico, presso istituti pareggiati o parificati, ciascun commissario ha a disposizione	5
e) Per ogni anno di servizio prestato come assistente per la stessa materia o materia strettamente affine cui il concorso si riferisce:	
per le Accademie di belle arti	2,50
per i Licei artistici e Istituti d'arte	2
per le Scuole d'arte	1

Per gli anni di servizio nell'insegnamento di materie diverse da quelle cui si riferisce il concorso, le valutazioni di cui sopra saranno ridotte a un terzo.

3° TITOLI ARTISTICI.

Per la valutazione dei titoli relativi a questo gruppo ciascun commissario ha a sua disposizione punti 15 (complessivamente, quindi, un massimo di punti 45).

Sono titoli artistici: premi e concorsi d'arte, partecipazione a mostre, acquisti ufficiali, mostre personali, lavori eseguiti, pubblicazioni e tutto ciò che può valere a documentare l'attività culturale e la qualità artistica del concorrente.

Nella distribuzione del punteggio dovrà essere tenuto presente, oltre la diversa importanza degli elementi di giudizio che tali classificazioni presuppongono, il valore che esse assumono in rapporto al carattere specifico dell'insegnamento cui si riferisce il concorso.

4° VALUTAZIONI SPECIALI E DETRAZIONI.

Per le valutazioni speciali e per le eventuali detrazioni le commissioni si atterranno alle norme stabilite per la valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti dei Conservatori di musica.

MATERIE DI CULTURA GENERALE

Per la valutazione dei titoli relativi alle materie di cultura generale le commissioni si atterranno alla tabella di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei professori delle scuole secondarie.

Per quanto si riferisce alle graduatorie relative ai concorsi per l'insegnamento delle materie di cultura generale negli Istituti e nelle Scuole d'arte, i diplomi di scuole medie di secondo grado dovranno essere valutati nella seguente misura:

punti 5 per i diplomi conseguiti con la media del 6;
» 5,50 se conseguiti con la media del 7;
» 6 se conseguiti con la media dell'8;
» 6,50 se conseguiti con la media del 9;
» 7 se conseguiti con la media del 10.

III. Valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei maestri d'arte e capi laboratorio negli Istituti e nelle Scuole d'arte.

1° TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI.

	Punti
Diploma del corso di magistero rilasciato dagli Istituti d'arte	8
Diploma di Istituti d'arte	6
Licenza di Scuola d'arte	3
Certificati di Scuole d'arte per artigiani e simili	2

2° SERVIZIO SCOLASTICO.

Servizio prestato come maestro d'arte o capolaboratorio in Istituti governativi e presso Istituti artistici pareggiati o parificati.

Tale servizio deve essere stato prestato ininterrottamente, in ogni anno scolastico, per almeno cinque mesi nella scuola.

	Punti
Per ogni anno di servizio prestato per la stessa materia cui si riferisce il concorso:	
per gli Istituti d'arte	4
per le Scuole d'arte	3,50
Per ogni qualifica di « ottimo » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48 e per la materia cui si riferisce il concorso:	
per gli Istituti d'arte	2,50
per le Scuole d'arte	2
Per ogni qualifica di « valente » o « distinto » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per la stessa materia cui si riferisce il concorso:	
per gli Istituti d'arte	2
per le Scuole d'arte	1,50
Per ogni qualifica di « buono » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per la materia cui si riferisce il concorso:	
per gli Istituti d'arte	1,5
per le Scuole d'arte	1

3° TITOLI D'ARTE APPLICATA.

Provenienza dall'industria artigiana (attestati di capi d'arte o dirigente artigiano); lavori realizzati presso Ditte private o per opere pubbliche; partecipazioni a concorsi d'arte applicata; conseguimenti di premi, ecc.; pubblicazioni inerenti all'attività svolta e qualunque altro titolo da cui possa risultare la capacità tecnica organizzativa e direttiva del concorrente (numero e genere delle opere principali eseguite; numero dei dipendenti).

Nella valutazione complessiva dei titoli di cui sopra si dovrà tener conto della lunga ininterrotta esperienza nel campo specifico dell'insegnamento professionale e delle sue possibilità di rendimento.

Per la valutazione di questi titoli i commissari hanno a loro disposizione quindici punti ciascuno.

4° VALUTAZIONI SPECIALI E DETRAZIONI.

Per le valutazioni speciali e per le eventuali detrazioni le Commissioni si atterranno alle norme stabilite per la valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti dei Conservatori di musica.

Il servizio scolastico è valutato per un massimo di dieci anni a partire dall'anno 1932-33. Ai candidati a posti di ruolo speciale transitorio per insegnamenti per i quali in nessun tipo di scuole artistiche esista cattedra di ruolo ordinario, il servizio prestato per l'insegnamento stesso è valutato fino a 25 anni, ma non anteriormente all'anno scolastico 1922-23. Nei riguardi, peraltro, dei candidati cennati, i coefficienti di valutazione del servizio scolastico, oltre il decimo anno, sono ridotti della metà.

Alla stessa stregua del servizio negli Istituti d'istruzione artistica è valutato il servizio militare prestato dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945, nei riguardi solo dei concorrenti che all'atto della chiamata alle armi ricoprivano o avevano ricoperto un incarico. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46. Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia, rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47, se il periodo da computare sia almeno di cinque mesi.

La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra.

Coloro che per motivi politici o di razza non poterono durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente. Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dall'insegnamento per motivi politici o di razza si considerano come periodi di servizio scolastico prestato nella cattedra di concorso.

In nessun caso possono essere superati i limiti di tempo indicati al primo comma.

Per la compilazione della graduatoria relativa all'insegnamento delle materie letterarie nei Conservatori di musica e a quello delle materie di cultura generale nelle Accademie di belle arti, Licei artistici, Istituti e Scuole d'arte, le Commissioni si atterranno a quanto disposto nella nota alla tabella di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione ai ruoli speciali transitori dei professori delle Scuole secondarie.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5107123) Roma, 1949 Istituto Poligrafico dello Stato G. C.